

Dimissioni ultra dimidium e stretta consequenzialità richiesta dalla legge  
TAR Puglia-Lecce, sez. I, ordinanza 01.07.2009 n. 550 ([Alfredo Matranga](#))

In tema di dimissioni ultra dimidium la diversa scansione cronologica delle dimissioni rassegnate, ascrivibile ad una vicenda organizzativa degli uffici comunali, non interrompe la stretta consequenzialità richiesta dalla legge per l'esplicazione degli invocati effetti dissolutivi.

E' questo il principio con cui il Tar Lecce ha accolto l'istanza cautelare connessa al ricorso principale proposto dai consiglieri dimissionari avverso gli atti di surroga degli stessi.

(Altalex, 25 settembre 2009. Nota di [Alfredo Matranga](#))

| [dimissioni ultra dimidium](#) | [Alfredo Matranga](#) |

Con riferimento alle dimissioni ultra dimidium, la circostanza che le stesse siano rassegnate in tempi diversi, a causa di una questione organizzativa degli uffici comunali, non interrompe il rapporto strettamente consequenziale prescritto dalla legge per l'esplicazione degli invocati effetti dissolutivi.

(\*) Riferimenti normativi: art. 141, comma 1, lett. b, n. 3, del [T.U.E.L.](#)

(Fonte: [Altalex Massimario 35/2009](#). Cfr. [nota](#) di Alfredo Matranga)

| [dimissioni ultra dimidium](#) | [tempi diversi](#) | [rapporto strettamente consequenziale](#) |

T.A.R.

Puglia - Lecce

Sezione I

Ordinanza 1 luglio 2009, n. 550

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 903 del 2009, proposto da:

[vari], rappresentati e difesi dall'avv. Gianluigi Manelli, con domicilio eletto presso Gianluigi Manelli in Lecce, via Garibaldi,43;

contro

Comune di Veglie, rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso Ernesto Sticchi Damiani in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9; Prefettura di Lecce, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per legge in Lecce, via F.Rubichi 23; Ministero dell'Interno;

nei confronti di

[vari];

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della delibera di C.C. di Veglie n. 22 del 30 maggio 2009 e della successiva delibera di C.C. del 1 giugno 2009, con la quale è stata deliberata, rispettivamente in prima e seconda convocazione, la surroga del Consigliere dimissionario Prof. A. D. e dei relativi avvisi di convocazione del Consiglio Comunale; della successiva delibera di C.C. di Veglie del 8 giugno 2009 con cui è stata confermata e convalidata la surroga del prof. A. De B. con il sig. P. C.; di tutte le successive delibere di C.C. di Veglie del 8 giugno 2009, con le quali sono state deliberate le surroghe degli altri 10 Consiglieri dimissionari, sigg.ri [vari], nel rispettivo ordine di presentazione delle dimissioni, e dei relativi avvisi di convocazione del Consiglio; della nota prot. n. 0025637 del 29/5/2009, con la quale il Prefetto di Lecce ha riscontrato la richiesta di chiarimenti avanzata dal Segretario Generale di Veglie, in ordine agli effetti prodotti dalle dimissioni rassegnate dagli 11 consiglieri comunali ricorrenti, negando l'avvio della procedura di cui all'art. 141, co. 1, lett. b), n. 3, D.Lgs. n. 267/00, e, comunque, ritenendo le stesse dimissioni valide ai sensi dell'art. 38 D.Lgs. n. 267/00; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ed, in particolare, ove occorra, del parere del Ministero dell'Interno di estremi sconosciuti, richiamato nella nota prot. n. 0025637 del 29 maggio 2009;.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Veglie;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Prefettura di Lecce;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 01/07/2009 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti gli Avv.ti Manelli, Tarentini e Sticchi Damiani;

Premesso che i ricorrenti impugnano gli atti comunali con i quali è stata disposta la surroga dei medesimi dalla carica di consigliere comunale, sostenendo che l'amministrazione intimata avrebbe dovuto diversamente prendere atto dell'effetto dissolutorio previsto dalla legge nell'ipotesi di dimissioni ultra dimidium (art. 141, comma 1, lett. b, n. 3, del TUEL), informando a tal fine gli organi istituzionalmente competenti;

Premesso che i gravati provvedimenti di surroga sono stati adottati, dal canto loro, sul presupposto della assenza di contestualità tra tutte le dimissioni rassegnate;

Premesso altresì che detta assenza di contestualità sarebbe dovuta al fatto che l'atto di convocazione per la surroga del primo dimissionario, pur se intervenuta in orario di chiusura del protocollo e dunque prima della presentazione di tutte le altre dimissioni, avrebbe in ogni caso interrotto la stretta consequenzialità richiesta dalla legge per l'esplicazione degli invocati effetti dissolutivi;

Rilevato innanzitutto che sono stati impugnati tutti gli atti di surrogazione, mediante notifica ai consiglieri subentrati quali soggetti controinteressati nella presente lite;

Considerato che la diversa scansione cronologica delle dimissioni rassegnate (ore 13:46 per quanto riguarda il primo; ore 15:32 per quanto riguarda tutti gli altri) appare prima facie ascrivibile ad una vicenda organizzativa interna agli uffici comunali, inidonea a fare venire meno il requisito della "contemporaneità" delle dimissioni medesime e dunque ad impedire, tenuto soprattutto conto dei tempi di chiusura del protocollo (14:00 - 15:30), il rispetto delle modalità a tal fine indicate dalla giurisprudenza amministrativa, ossia la presentazione delle suddette dimissioni nello stesso giorno e nella stessa ora (cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 gennaio 2005, n. 29);

Considerato, poi, che il disegno unitario preordinato allo scioglimento dell'organo consiliare appare ad un primo esame trovare adeguata conferma nelle autentiche di firma prodotte in giudizio, tutte recanti data anteriore (27 maggio 2009) rispetto a quella delle dimissioni poi effettivamente presentate anche dal primo di essi (28 maggio 2009);

Considerato, in fine, che la convocazione concernente la surroga del primo dei dimissionari diramata dal vice presidente del consiglio comunale - peraltro avvenuta con inusuale tempestività (14:09) ed in orario di chiusura del protocollo, dunque attraverso modalità non altrimenti consentite agli altri consiglieri comunali - rappresenta un ostacolo di natura eminentemente formale al dispiegamento della effettiva volontà dissolutiva dei predetti consiglieri dimissionari, come tale inidonea ad interrompere il nesso di stretta consequenzialità richiesto dalla legge;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza di tutela cautelare e per l'effetto sospende gli atti in epigrafe indicati.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 01/07/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Aldo Ravalli, Presidente

Carlo Dibello, Referendario

Massimo Santini, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 01/07/2009.

( da [www.altalex.it](http://www.altalex.it) )